

**DCO ARERA 360/2020/R/EEL**  
**SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G) PER LA**  
**MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE. DISPOSIZIONI**  
**PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI CHE SERVONO FINO A 100.000 PUNTI**  
**DI PRELIEVO**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

Utilitalia in linea generale esprime una sostanziale condivisione degli orientamenti espressi da ARERA nel DCO.

Tuttavia non si condivide pienamente l'intenzione dell'Autorità di estendere a tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo l'obbligo di installare solo misuratori 2G a partire dal 1° gennaio 2022 in quanto esiste un certo numero di imprese che non può sfruttare la retrocompatibilità tra i misuratori 2G e 1G. **Pertanto, si auspica che l'obbligo di installare solo misuratori 2G possa ritenersi non vincolante in relazione a casi specifici legati alle fattispecie descritte, per cui ARERA dovrebbe prevedere specifica deroga.**

Abbiamo avuto indicazioni circa la volontà di alcune imprese del cluster <100.000 POD di iniziare l'installazione dei misuratori 2G già a partire dal 2021, in quanto stante l'attuale irreperibilità sul mercato di contatori 1G, esse attualmente si vedono costrette ad acquistare ed installare contatori di seconda generazione senza vedersene opportunamente riconosciuti i relativi extracosti. Il sistema di riconoscimento dei costi prospettato al paragrafo 6.8 del presente DCO, anche in coerenza con quanto paventato al punto 4.6, sembra precludere la possibilità di un effettivo avvio della fase massiva prima del 1 gennaio 2022. Peraltro il regime transitorio disciplinato al comma 38.10 del TIME risulta essere inidoneo ad intercettare i maggiori costi dei contatori 2G rispetto agli 1G qualora il DSO si vedesse costretto, per l'indisponibilità di contatori 1G sul mercato, ad acquistare contatori 2G per la gestione utenza. **Riteniamo quindi opportuno che la regolazione fornisca i maggiori possibili gradi di flessibilità ai DSO per l'avvio del roll-out massivo dei contatori 2G (comprendendo anche già l'anno 2021),** tenuto conto del fatto che un eventuale anticipo della fase massiva consentirebbe di ridurre il gap rispetto ai DSO di maggiori dimensioni (>100.000 POD), garantendo con anticipo il dispiegamento dei benefici dei contatori di seconda generazione agli utenti.

Si riportano nel seguito del documento le osservazioni relative agli specifici spunti della consultazione.

## **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

***S1. Osservazioni riguardo all'orientamento di prevedere esclusivamente installazioni di misuratori 2G a partire dall'1 gennaio 2022 per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.***

***S2. Osservazioni relative all'orientamento di prevedere che tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo debbano completare (al 90% dei punti attivi al 31 dicembre 2020) la fase di installazione massiva entro il 31 dicembre 2025 e sull'assenza di ulteriori obblighi entro il 31 dicembre 2026.***

***S3. Osservazioni sulla eventuale necessità di prevedere condizioni specifiche per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo e che non riescono a sfruttare la retrocompatibilità dei meter 2G con il proprio sistema di smart metering 1G.***

**R1.** Come espresso in premessa e come meglio dettagliato negli spunti R3. e R6. si auspica che l'obbligo possa ritenersi non vincolante in relazione a casi specifici legati alle fattispecie descritte nel presente documento.

In considerazione delle dimensioni più contenute dei DSO fino a 100.000 POD che non consentono economie gestionali simili alle Imprese maggiori, si richiede un aumento delle tempistiche di messa "a regime" di ciascuna cabina MT/BT 2G ricompresa in ciascun territorio "significativamente rilevante" (cfr. allegato B del. 87/2016/R/eel, requisito [C-1.01]) di 90 giorni, posto comunque il rispetto del vincolo al 31.12.2025 (cfr. paragrafo 2.12 del DCO).

**R2.** Non vi sono osservazioni

**R3.** Per le imprese distributrici che non riescono a sfruttare la retrocompatibilità dei *meter* 2G con il proprio sistema di *smart metering* 1G si intravedono delle criticità in relazione al rispetto dell'obbligo di installazioni di misuratori 2G a partire dal 1 gennaio 2022. Per riuscire ad installare misuratori 2G con sistemi di telelettura funzionanti a partire dal 1 gennaio 2022, le imprese dovrebbero avviare il processo di approvvigionamento e installazione dei misuratori a partire dal 1 gennaio 2021 considerando due diversi ordini di problemi:

- tempi di approvvigionamento dei contatori e successiva installazione: è necessario considerare i tempi per l'esecuzione delle gare, inoltre in fase di installazione non sarà sufficiente sostituire il contatore ma è necessario cambiare/sostituire tutte le basette e i quadri centralizzati. L'operazione di sostituzione di un contatore potrebbe passare da pochi minuti a mezz'ora con evidente disagio per la clientela;
- telegestione: difficoltà a teleleggere e gestire contatori 2G sparsi – installati in gestione utenza o a seguito di guasti – su cabine/linee BT promiscue che alimentano contatori 1G con concentratori non compatibili. L'impossibilità di avere sistemi ibridi 1G/2G su diverse tecnologie e quindi non "retrocompatibili" pertanto renderà più onerose le attività di telegestione di questi nuovi contatori fino a una installazione massiva di contatori su quella cabina.

Aspetto non affatto secondario è l'azione di approvvigionamento di *meter* 1G che detti DSO hanno "dovuto" effettuare nei mesi passati, in assenza di indicazioni vincolanti da parte di ARERA. Sebbene noto il termine del 2025 indicato da ARERA come obiettivo di allineamento

complessivo del Sistema non era chiaro la progressione di diffusione di 2G che si voleva percorrere.

Per tale motivo, come già accaduto in precedenza, a fronte di una specifico *warning* lanciato dal fornitore di *meter* 1G non ENEL circa l'interruzione della produzione di *meter* è stato richiesto ai Clienti di acquisire uno stock di apparati, che ad oggi sono a magazzino e potranno coprire le esigenze dei prossimi anni per la gestione utenza delle reti in oggetto.

**Pertanto, per il gruppo ristretto di queste imprese, e posto che, i come citato da ARERA al paragrafo 2.8, larga parte dei distributori non ha questo problema, si richiede una deroga all'obbligo di installazione di solo misuratori 2G a partire dal 1° gennaio 2022.**

***S4. Osservazioni riguardo all'orientamento di prevedere la predisposizione e pubblicazione di piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) da parte di tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.***

***S5. Osservazioni in relazione all'orientamento di prevedere l'effettuazione di un seminario di presentazione delle attività di installazione massiva dei misuratori 2G da parte delle imprese distributrici di media dimensione e sulle relative soglie dimensionali (ad es. le imprese con numero di punti di prelievo compresi tra 25.000 e 100.000).***

**R4.** Nessuna osservazione in merito alla predisposizione dei PDFM.

**R5.** In relazione al piano di comunicazione per le imprese con dimensione più limitata si ritiene sia opportuno adottare delle "linee operative semplificate" e un format standard per le comunicazioni ai singoli utenti. Come per altre circostanze, Utilitalia si rende disponibile per sostenere la semplificazione dei processi e, nel caso, la strutturazione di tale format.

***S6. Osservazioni riguardo agli obiettivi dell'Autorità nel definire le logiche di riconoscimento dei costi.***

***S7. Osservazioni relative all'orientamento di prevedere modalità armonizzate e semplificate di riconoscimento dei costi di capitale 2G a partire dal 2022 per tutte le imprese fino a 100.000 punti di prelievo e basate su quantità effettive di misuratori moltiplicate per un costo unitario (onnicomprensivo) di riferimento.***

***S8. Osservazioni sui parametri proposti per il riconoscimento dei costi di capitale, in particolare riguardo al limite al riconoscimento del numero di misuratori "2G su 2G" e al costo unitario di riferimento***

**R6.** Relativamente alla data del 1 gennaio 2022 fissata come data di inizio per il riconoscimento dei costi di capitale, si rimanda alle considerazioni di cui al terzo paragrafo delle osservazioni generali. In particolare si propone che le modalità di riconoscimento dei costi per i DSO che volessero avviare già la fase massiva nel 2021 siano quelle descritte nel capitolo 4 del DCO, ossia con riferimento ai costi di capitale, determinando il valore delle immobilizzazioni lorde sulla base del numero di misuratori effettivamente messi in servizio da ciascuna impresa distributtrice ogni anno, valorizzati attraverso un costo unitario di riferimento.

Gli oneri informativi descritti a carico del DSO, e semplificati rispetto alla disciplina applicata alle imprese distributrici di maggiori dimensioni, appaiono compatibili per un avvio delle installazioni massive già dal secondo/terzo quadrimestre del 2021, qualora la delibera in esito al presente DCO venisse pubblicata entro la fine del 2020.

**R7.** Si concorda con la proposta dell’Autorità di determinare il valore delle immobilizzazioni lorde relative al servizio di misura ammesse a riconoscimento tariffario moltiplicando il numero effettivo di misuratori dell’anno per un costo unitario di riferimento.

Come anche sottolineato dall’Autorità al paragrafo 4.19 il *range* indicato per il costo di riferimento tra 135 e 145 €/meter tiene conto in parte degli effetti di scala per le imprese di minori dimensioni, riguardo in particolare al sistema centrale di telelettura e telegestione. Prime valutazioni dei nostri Associati confermano infatti l’impossibilità, in particolare, di ottenere economie di scala per i sistemi centrali. Pertanto, considerando l’eterogeneità dimensionale e di caratteristiche peculiari all’interno del cluster, si suggerisce l’adozione del valore più alto del *range* proposto, tenuto conto che come anche specificato nel DCO al paragrafo 4.21, *anche in caso di adozione del valore superiore del range, il differenziale di costo tra le imprese con meno di 100.000 punti di prelievo e la media nazionale sarebbe tendenzialmente inferiore a quanto rilevato per i sistemi di misura di prima generazione*. A supporto di quanto esposto in precedenza si consideri anche che le imprese distributrici di maggiori dimensioni (>100.000 POD) hanno mediamente registrato un aumento dei costi di capitale che hanno portato il costo unitario ad un livello superiore i 130€/meter ed in alcuni casi molto vicino al valore minimo della fascia proposta da ARERA.

**R8.** Si concorda con quanto proposto dall’Autorità.

In dettaglio, si chiede conferma del fatto che il limite alla quantità di 2G sostituiti a fronte di un 2G sia applicabile ai soli casi dovuti a difettosità.

I casi di sostituzioni di misuratori 2G su 2G correlate alla normale attività di gestione utenza (i.e.: richiesta utente di variazione potenza o variazione tra monofase e trifase) saranno invece ordinariamente riconosciute in tariffa, senza la verifica del limite di cui sopra.

### **Riconoscimento dei Costi Operativi 2G**

Si sottolinea l’importanza che la regolazione tariffaria applicabile ai sistemi di misura 2G, a prescindere dalla dimensione dell’impresa che li predispone e gestisce, **preveda un’adeguata copertura dei notevoli costi operativi emergenti e ricorrenti generati da un sistema di smart metering 2G**, per la maggior parte derivanti dalle incrementate *performance* richieste in termini di tempistiche di messa a disposizione di una massa di informazioni notevolmente superiore all’attuale e delle necessità organizzative che ciò comporta.

Poiché il passaggio dal 1G al 2G è un drastico cambio di paradigma e non una semplice variazione migliorativa dell’esistente, cosa ancor più vera per Operatori di piccola dimensione, è necessario un ridisegno completo sia dell’architettura informativa dell’azienda che dei processi operativi, nonché rilevanti modifiche organizzative. A tal fine, le principali voci di costi 2G sorgenti che gli operatori devono sostenere sono (i) il maggior costo del personale addetto alla gestione del dato di misura, (ii) i canoni per la disponibilità di spazio *cloud*, (iii) i costi connessi al supporto avanzato di *helpdesk*/sistemisti e (iv) quelli connessi al supporto software. Di contro, verrebbero meno alcuni costi specifici del sistema 1G connessi alla dismissione dei sistemi attualmente in uso per la gestione di tali apparecchi e dei relativi canoni d’uso e costi di manutenzione/aggiornamento.

**Per gli Operatori di minor dimensione, che in quanto tali potrebbero ritenere maggiormente conveniente una scelta di tipo *buy* a una di tipo anche solo parzialmente *make*, i costi appena**

**ricordati potrebbero essere condensati in canoni periodici di contratti di servizio** maggiormente onerosi, per le medesime ragioni ricordate in precedenza, rispetto a quelli già oggi in essere.

Si specifica altresì che, rispetto a tali costi emergenti, gli operatori non hanno particolari leve contrattuali da attivare, anche a causa della loro contenuta dimensione.

Si ritiene quindi che tali costi debbano essere considerati come costi non controllabili e, quindi, pienamente riconosciuti in tariffa.

***S9. Osservazioni riguardo alle comunicazioni da parte delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo all'Autorità in materia di smart metering 2G.***

***S10. Osservazioni sulle penalità per mancato rispetto degli obblighi di messa in servizio (mancato avanzamento).***

***S11. Osservazioni sulle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di performance.***

**R9.** Non ci sono osservazioni

**R10.** Con riferimento alla penalità per mancato rispetto degli obblighi di roll-out massivo si ritiene che possa considerarsi adeguata se complessivamente pari come limite massimo al 5% del costo unitario riconosciuto, stante le minori dimensioni e maggiori difficoltà incontrabili dai DSO sotto i 100.000 POD rispetto alle imprese di più grandi dimensioni.

**R11.** In relazione alla proposta di prevedere delle penalità per livelli di performance attesa si evidenzia il rischio che il livello della prestazione sia determinato in gran parte dalla tecnologia hardware presente sul mercato (misuratore e concentratore di un unico *vendor*), e da fattori esogeni ai DSO, quali ad esempio la connettività con i dispositivi di campo e interferenze sul backup in radiofrequenza.

Stante la penalizzazione per il DSO già derivante dal ritardo nel riconoscimento tariffario (solo dopo la messa in servizio rispetto al momento di sostenimento del costo di approvvigionamento e installazione cfr. paragrafo 4.6 del DCO), si chiede conferma del fatto che le condizioni considerate “violazioni gravi” degli obblighi di messa in servizio (cfr. paragrafo 5.20 del DCO) possano fare riferimento soltanto a fatti occorsi a partire dal 2026.

***S12. Osservazioni sul riconoscimento di costi in regime transitorio per il 2021 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo (che non avranno ancora avviato la messa in servizio del proprio sistema di smart metering 2G).***

***S13. Osservazioni relative alla proposta di applicare il riconoscimento di costi previsto dal comma 38.10 del TIME anche per l'anno 2021 alle imprese che servono tra 25.000 e 100.000 punti di prelievo.***

**R12.** Non ci sono osservazioni

**R13.** Si rimanda alle considerazioni in risposta allo spunto R6 ed R7 con riferimento ai DSO che volessero già dal 2021 avviare la fase massiva di roll-out dei contatori 2G. L'eventuale diversità di trattamento nel cluster delle imprese tra 25.000 e 100.000 POD non sembrerebbe comportare

significativi aggravii amministrativi per il Regolatore e contribuirebbe alla riduzione del gap di misuratori installati nei confronti della maggioranza dei clienti sul territorio nazionale.